COMUNE DI ERCHIE

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31/05/2022.

Art. 1 - Ambito di efficacia
1. Tutti gli organi collegiali del comune tra i quali si elencano in forma non esaustiva il Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari, la Giunta Comunale, possono svolgere le proprie sedute in modalità telematica.

Art. 2 - Sedute degli organi collegiali in modalità telematica
1. Per "sedute in modalità telematica" si intendono le sedute dell'organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Lo svolgimento di tali sedute è disciplinato dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente di settore (di seguito, per brevità, solo: "normativa") come integrato dalle presenti disposizioni.
2. Colui che dispone la convocazione dell'organo collegiale può disporre che la seduta si svolga, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa, in modalità telematica. La piattaforma telematica individuata per lo svolgimento delle sedute (di seguito solo: "piattaforma telematica") deve essere indicata in sede di convocazione dell'organo ed idonea a consentire il rispetto delle presenti disposizioni.
3. Le sedute in modalità telematica sono valide se tutti i partecipanti sono simultaneamente collegati in via telematica indipendentemente dall'ubicazione.
4. Le sedute svolte in modalità telematica sono valide se è consentita l'identificazione certa di tutti i partecipanti.
5. Colui che per normativa è abilitato a convocare le sedute dell'organo collegiale è l'Organizzatore dell'incontro telematico.

Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute
1. La convocazione delle sedute in modalità telematica avviene nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa di riferimento. Per agevolare lo svolgimento dei lavori in modalità telematica i membri dell'organo collegiale si impegnano a comunicare tempestivamente la propria presenza o assenza alla seduta all'Organizzatore o ad altro indirizzo e-mail comunicato con la convocazione.
2. I partecipanti alla seduta mantengono attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il microfono viene acceso solo in occasione degli interventi e delle votazioni. L'Organizzatore può disattivare in qualunque momento il microfono dei membri dell'organo collegiale che non sono stati invitati a parlare. Ove non sia possibile assicurare, per motivi tecnici, il mantenimento attivo della telecamera sarà l'Organizzatore, sentito il Segretario comunale – ove previsto -, ad assumere le opportune determinazioni per assicurare il regolare svolgimento della seduta e la partecipazione del membro impossibilitato.
3. All'inizio della seduta e dopo ogni sospensione della stessa l'Organizzatore, o il Segretario comunale se previsto dalla normativa, procede all'appello nominale dei presenti. I membri dell'organo collegiale che si collegano alla piattaforma telematica dopo l'appello devono darne comunicazione all'Organizzatore, possibilmente mediante la chat della piattaforma telematica o con altro mezzo idoneo, e l'Organizzatore lo dichiarerà verbalmente.
4. La richiesta di intervento nel corso della seduta è effettuata mediante l'utilizzo della chat interna alla piattaforma telematica o con altra modalità stabilita dall'Organizzatore.
5. La presentazione di documenti ed emendamenti nel corso della seduta nei casi consentiti dalla normativa avviene mediante l'inserimento scritto nella chat oppure chiedendo all'Organizzatore la possibilità di condividere lo schermo.
6. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.
7. Disfunzioni temporanee dei collegamenti telematici che impediscano il corretto svolgimento dei lavori possono determinare la sospensione temporanea della seduta disposta dall'Organizzatore.

Art. 4 - Votazioni
1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica la votazione palese può essere espressa:

- ✓ per appello nominale: i membri dell'organo collegiale accendono il microfono ed esprimono verbalmente il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
- ✓ per iscritto: i membri dell'organo collegiale scrivono sulla chat il proprio voto favorevole, contrario o di astensione
- ✓ per alzata di mano: i membri dell'organo collegiale accendono la telecamera ed esprimono il proprio voto favorevole, contrario o di astensione alzando la mano. Spetta all'Organizzatore decidere con quale modalità ciascun membro esprime il proprio voto.

2. Nel caso di necessità di votazioni segrete sarà l'Organizzatore a dettare disposizioni in merito alla modalità di espressione del voto.

Art. 5 - Registrazione delle presenze

1. Ove previsto dalla normativa specifica, alle sedute dell'organo collegiale che si svolgono in modalità telematica si applica il gettone di presenza o altro tipo di remunerazione.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

1. Qualora, per lo specifico tipo di assemblea, sia prevista la pubblicità della seduta, questa potrà essere registrata e successivamente pubblicata on line sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero trasmessa mediante diretta su un canale social o altro canale di telecomunicazione.

Art. 7 - Sedute in forma mista

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. Di tale possibilità deve essere data evidenza in sede di convocazione.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

Art. 8 - Protezione dei dati personali

1. Per le assemblee per le quali sia prevista la registrazione e la trasmissione audio/video a mezzo radio, tv, canali social o altri mezzi di telecomunicazione, le riprese in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, eventuali telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 9 – Norme finali

1. Per norme di dettaglio non previste dal presente regolamento deciderà l'Organizzatore in base alla normativa di settore vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva.